

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante  
modifiche al decreto legislativo 27  
ottobre 2009, n. 150, in attuazione  
dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*),  
della legge 7 agosto 2015, n. 124**

(Atto del Governo n. 391)

Marzo 2017  
n. 168



servizio del bilancio  
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto del Governo n. 391)», NL168, marzo 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 1 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).....	1
Articolo 2 (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150-del 2009).....	2
Articolo 3 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009).....	3
Articolo 4 (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009) .....	4
Articolo 5 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009) .....	4
Articolo 6 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009) .....	5
Articolo 7 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009) .....	5
Articolo 8 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009) .....	6
Articolo 9 (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009) .....	6
Articolo 10 (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009) .....	7
Articolo 11 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009) .....	7
Articolo 12 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009) .....	9
Articolo 13 (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009) .....	9
Articolo 14 (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009) .....	10
Articolo 15 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009) .....	10
Articolo 16 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009) .....	10
Articolo 17 (Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009) .....	11
Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali) .....	11
Articolo 19 (Clausola di invarianza finanziaria) .....	12



## **PREMESSA**

L'Atto del Governo n. 391 è corredato di RT e reca lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega contenuta all'articolo 17, comma 1, lettera *r*) della legge n. 124/2015 (cd. Legge Madia) di riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche con riferimento alla valutazione dei dipendenti pubblici.

La delega prevede in particolare la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, il riconoscimento del merito e di premialità; la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; lo sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; il potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a *standard* di riferimento e confronti; la riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; il coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; la previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione.

L'articolo 23, commi 2 e 3, della legge n. 124/2015, stabilisce che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe, debbano riportare nella RT di accompagnamento tutti gli elementi dimostrativi circa la neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, stabilendo che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi possano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Dal punto di vista procedurale, il comma 2 dell'articolo 17, rinvia all'articolo 16 che stabilisce l'acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni, e solo successivamente la trasmissione alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.

Si segnala a tale proposito, che lo schema in esame è stato trasmesso sprovvisto dei previsti pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato.

### **Articolo 1**

#### ***(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)***

L'articolo reca alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 150/2009, recante norme di principio in materia di misurazione e la valutazione della performance.

Alla lettera *a*), con la prima modifica, si stabilisce – novellando il comma 2 del citato articolo 3 – che ogni amministrazione pubblica, nelle attività di misurazione e valutazione della *performance* dell'amministrazione nel suo complesso e dei singoli dipendenti, è tenuta a seguire le modalità indicate nel decreto, nonché gli indirizzi impartiti, non più dall'Autorità nazionale anticorruzione (come ora prevede la norma), ma dal Dipartimento della funzione pubblica, cui sono state già trasferite le funzioni in materia ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 90/2014 (L. 114/2014) e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 105/2016. La modifica, pertanto, è funzionale a coordinare le disposizioni del decreto al mutato quadro normativo.

Alla lettera *b*), la seconda novità consiste nel prevedere nuovi effetti conseguenti alle attività di misurazione, valutazione e trasparenza della performance. Infatti, si stabilisce che il rispetto delle disposizioni in materia (segnatamente, degli artt. da 2 a 16 del D.Lgs. 150/2009), è non solo condizione necessaria per l'erogazione di premi legati alla performance (come previsto attualmente), ma che lo stesso rileva anche ai fini (nuovo comma 5 dell'art. 3):

- delle componenti del trattamento retributivo legate alla *performance*;
- del riconoscimento delle progressioni economiche;
- dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale;
- del conferimento degli incarichi dirigenziali.

Alla lettera *c*) il nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 3 stabilisce che la valutazione negativa della *performance*, purché resa nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 150, rilevi d'ora innanzi ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale nonché ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare per "insufficiente rendimento", ai sensi del nuovo articolo 55-*quater*, co. 1, lettera *f-quinquies*), del testo unico delle disposizioni sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.lgs. 165/2001).

**La RT** certifica che le norme riferite all'articolo in esame non hanno impatti sulla finanza pubblica

**Al riguardo**, ivi trattandosi di intervento normativo volto all'adeguamento di norme di principio, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 2**

### ***(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150-del 2009)***

L'articolo 2 interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 150/2009, relativo al ciclo di gestione della *performance*, che consiste nell'insieme delle fasi in cui si inserisce il processo di misurazione e di valutazione della *performance*, e che sono oggetto di più dettagliate disposizioni nei successivi articoli 5-10 del medesimo decreto.

In particolare, con le modifiche introdotte alla lettera *a*), si esplicita che le amministrazioni, nella prima fase di definizione degli obiettivi, dovranno d'ora innanzi tener conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance. In secondo luogo, si prevede che i risultati della valutazione devono essere rendicontati ai competenti "organi di controllo interni ed esterni" e non solo agli "organi esterni", come previsto nella attuale formulazione della lettera *f*) del comma 1 dell'art. 4 (lettera *b*)).

**La RT** certifica che le norme on hanno impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, ivi trattandosi di norme che interessano un profilo meramente procedurale, nulla da osservare.

### **Articolo 3**

#### ***Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009)***

L'articolo, modificando ampiamente l'art. 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009, concernente la definizione degli Obiettivi e degli indicatori del ciclo della performance, interviene sulla prima fase del ciclo di gestione della performance.

In particolare, con la lettera *a)* si provvede ad inserire, prima del comma 1 dell'articolo, il comma aggiuntivo 01, in cui si prevede che gli obiettivi si articolano in: a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini; b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale.

Con la lettera *b)* si provvede poi alla sostituzione del comma 1, ivi prevedendosi che gli obiettivi di cui al comma 01, lettera *a)*, sono d'ora innanzi determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Invece, quanto agli obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, è stabilito che questi sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. È previsto che gli obiettivi sono infine definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.

Con la lettera *c)*, dopo il comma 1, sono poi inseriti il comma *1-bis*, in cui si prevede che nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente e *l-ter*, laddove si stabilisce che, nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.

**La RT** si limita a riferire che le novelle in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni provvederanno allo svolgimento delle attività relative ai nuovi obiettivi introdotti dalle norme, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie che sono già disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 4**

### ***(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009)***

L'articolo 4 modifica e integra l'articolo 6 del decreto n. 150 del 2009, relativo alla disciplina del monitoraggio della *performance*.

In particolare, alla lettera *a*) si trasferisce in capo agli organismi indipendenti di valutazione (OIV) il compito, finora assegnato dalla vigente normativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, di verificare l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati nel periodo di riferimento, anche avvalendosi delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione. Alla lettera *b*), viene abrogato il comma 2 che prevede oggi che gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgano delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione per verificare l'andamento della performance.

**La RT** si limita ad assicurare che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli stessi svolgeranno le attività ivi indicate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, andrebbe confermato che la cura delle attività e delle procedure concernenti il rinnovato "ciclo" della *performance*, potrà effettivamente trovare attuazione, da parte di ciascuna pubblica amministrazione, potendo queste ultime avvalersi, a tale fine, esclusivamente delle risorse umane e strumentali che sono già scontate ai sensi della legislazione vigente.

Sul punto, rinviando all'esame dell'articolo 19, si rammenta che la RT dovrebbe fornire gli elementi e dati idonei a comprovarne la sostenibilità, come espressamente previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità.

In proposito, con riferimento alle norme in esame, sembrerebbe perciò utile a tal fine l'acquisizione di una situazione di sintesi in ordine allo stato della dotazione organica e strumentale attualmente a disposizione degli OIV, nonché elementi di valutazione in merito all'idoneità degli stessi a fronteggiare gli adempimenti che si renderanno necessari ad innovare il ciclo di valutazione delle performance.

## **Articolo 5**

### ***(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009)***

L'articolo introduce alcune modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009, concernente il vigente sistema di misurazione e valutazione della *performance*, anche alla luce del trasferimento di funzioni al Dipartimento della funzione pubblica e della riforma degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) ad opera del DPR 105/2016.

In particolare, con la lettera *a*), al comma 1 dell'articolo si richiede che ciascuna amministrazione adotti il proprio Sistema di misurazione e valutazione della *performance* previo parere vincolante del proprio Organismo indipendente di valutazione.

Con la lettera *b*), al comma 2 dell'articolo citato, le lettere *b*) e *c*) sono sostituite ivi prevedendosi:  
1) l'eliminazione di ogni riferimento all'Anac che non svolge più alcuna funzione in materia per

effetto delle previsioni del D.L. 90/2014; la conferma del ruolo svolto dai dirigenti, rinviando a quanto previsto agli articoli 8 e 9 del medesimo decreto.

Con la lettera *c*) si aggiunge all'articolo il comma *2-bis*, ivi prevedendosi che il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* debba essere coerente con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, a seguito del trasferimento delle competenze in materia dall'Anac al DPF, e prevedere le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

**La RT** si limita a certificare che le norme non hanno impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, posto che il quadro normativo vigente già prevede il trasferimento delle competenze in tema di valutazione dall'ANAC al Dipartimento della funzione pubblica, non ci sono osservazioni

### **Articolo 6**

#### ***(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009)***

L'articolo aggiunge il comma *1-bis* all'articolo 8 del D.Lgs. n. 150 del 2009, concernente la vigenti norme in tema di ambiti di misurazione e valutazione delle *performances*, ivi attribuendo al Dipartimento della funzione pubblica il compito di predisporre appositi modelli per le valutazioni della performance organizzativa al fine di garantire una certa omogeneità tra le amministrazioni.

**La RT** sottolinea che la norma non ha impatto sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 7**

#### ***(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009)***

Il dispositivo modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009, concernente gli ambiti di misurazione delle *performance* individuali, a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

Alla lettera *a*), con la modifica disposta al comma 1, prevedendosi che le modalità di misurazione e valutazione della *performance* individuale debbano essere comunque indicate nel Sistema adottato da ciascuna amministrazione

Alla lettera *b*), con le modifiche ivi disposte al comma 1, stabilendosi che deve essere attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva agli indicatori di performance, relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità.

Alla lettera *c*) inserendo il comma *1-bis* all'articolo, secondo cui la misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti titolari degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovrà d'ora innanzi essere collegata anche al raggiungimento di specifici obiettivi, definiti nel contratto individuale, e di quelli individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, nonché nel Piano della *performance*.

**La RT** si limita a certificare che le modifiche non hanno impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 8**

### ***(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009)***

Il dispositivo modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, laddove trovano ad oggi disciplina i contenuti del Piano della *Performance* e della Relazione sulla *performance*, principalmente al fine di coordinare l'adozione di tali documenti con il ciclo di programmazione economico-finanziario, a cui sono apportate le seguenti modificazioni.

In tal senso, con la lettera *a)*, modificando il comma 1 dell'articolo citato, si stabilisce che ogni anno le amministrazioni sono d'ora innanzi tenute alla redazione di un documento programmatico triennale, denominato, "Piano della performance", da adottarsi entro il 31 gennaio, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e valutazione della *performance* dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

Con le lettere *b)* e *c)*, modificando sempre il comma 1, si specifica che i soggetti responsabili dell'adozione dei relativi documenti, definiscano il Piano della *performance* in linea con gli obiettivi fissati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica. Così come si specifica che la Relazione sulla *performance*, ridenominata Relazione annuale sulla performance, debba essere approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'OIV";

Con la lettera *d)* si aggiungono infine, dopo il comma 1, i commi *1-bis* e *1-ter*, ivi prevedendosi, rispettivamente, che per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma *3-bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla *performance* di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo (*1-bis*). Si stabilisce che il Piano della *performance* di cui al comma 1, lettera *a)* sia predisposto a seguito della presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in coerenza con le note integrative di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

**La RT** certifica che le norme non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il Piano della *performance* e la Relazione annuale sono già previsti dalla normativa vigente e vengono esclusivamente coordinati con la programmazione del ciclo di bilancio.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 9**

### ***(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009)***

L'articolo modifica l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, laddove si prevedono ad oggi norme definitorie sui soggetti coinvolti nel ciclo della performance, per adeguarlo al mutato assetto di competenze relativo ai soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della performance.

In particolare, la lettera *a*) sostituisce il riferimento alla CIVIT, con quello del Dipartimento della funzione pubblica, che, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. 90/2014, è titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di valutazione delle performance, esercitate secondo le previsioni di cui al D.P.R. 105/2016.

**La RT** assicura che la norma non ha impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, ivi trattandosi di competenze già riconosciute dalla normativa vigente al Dipartimento della Funzione Pubblica.

### **Articolo 10**

#### ***(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009)***

L'articolo 10 novella l'articolo 13 del D.Lgs. n. 150/2009, disposizione istitutiva della ex Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), successivamente trasformata in Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Le modifiche sono dirette ad aggiornare il testo della disposizione alle novità relative all'assetto organizzativo e funzionale dell'Autorità, che sono state già introdotte nell'ordinamento con altri provvedimenti normativi. Si tratta, pertanto, prevalentemente di interventi di manutenzione normativa.

**La RT** si limita ad attestare che le norme non hanno impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 11**

#### ***(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009)***

Il comma 1 apporta integrazioni e modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativo agli organismi indipendenti di valutazione (OIV) delle performance, principalmente finalizzate a recepire nel testo le novità introdotte con l'art. 19, co. 10, del D.L. 90/2014 e con il D.P.R. 105/2016.

Il comma 1, lettera *a*), aggiunge al comma 1 la previsione in base alla quale il Dipartimento della Funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli organismi indipendenti di valutazione, in coerenza con le previsioni dell'art. 3, co. 3, del DPR 105 del 2016, che intesta al Dipartimento un ruolo di indirizzo e coordinamento nei confronti degli OIV.

Con la lettera *b*), che introduce i nuovi commi *2-bis* e *2-ter* all'articolo 14, si stabilisce, con una disposizione parzialmente innovativa, che l'organismo indipendente di valutazione è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti, attribuendo al Dipartimento il compito di definire i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'organismo in forma monocratica, nonché i casi in cui sono istituiti organismi in forma associata tra più amministrazioni.

La lettera *c*) interviene sui compiti degli OIV, come descritti dall'articolo 14, co. 4, del D.Lgs. 150 del 2009, apportandovi alcune integrazioni.

In particolare:

- si esplicita che l'OIV, nel monitorare il funzionamento complessivo del sistema, può formulare proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- si precisa altresì che le criticità riscontrate devono essere comunicate anche al DFP;

- si prevede che la relazione sulla performance può essere validata solo a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali;
- si stabilisce più in generale che gli OIV esercitano i compiti attribuiti (in particolare, la validazione della relazione sulla performance), tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dei dati e delle elaborazioni fornite dall'amministrazione, nel rispetto delle modalità stabilite nel sistema della performance (nuovo comma 4-*bis*).

Sulle incompatibilità dei componenti degli OIV, resta fermo quanto stabilito dal vigente comma 8 dell'art. 14, ai sensi del quale i componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. A tale riguardo, si aggiunge il divieto di nominare propri dipendenti quali componenti dell'OIV.

Il comma 2 inserisce dopo il citato articolo 14, l'articolo 14-*bis* (*Elenco e durata dei componenti degli OIV*) per cui: al comma 1, si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. Al comma 2, si prevede che la nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica. Al comma 3, si stabilisce che la durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

**La RT** assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Dipartimento della funzione pubblica svolge le attività previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, posto che l'integrazione disposta al comma 1, lettera *a*), stabilisce che d'ora innanzi spetterà al Dipartimento della Funzione pubblica il compito di assicurare la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione e che la RT reca una mera assicurazione in tal senso, senza fornire adeguati elementi informativi a conferma dell'effettiva neutralità della previsione, sarebbe utile una situazione di massima delle risorse umane e strumentali ad oggi nella disponibilità del suddetto Dipartimento, che saranno d'ora innanzi chiamati all'espletamento dei compiti indicati.

Ad ogni modo, per i profili giuscontabilistici che si esamineranno in relazione all'esame dell'articolo 18, occorre rammentare che la mera certificazione in RT circa la neutralità finanziaria di nuove norme, non equivale all'apposizione di una formale clausola di neutralità - che, per essere tale, andrebbe invece inserita in norma - e accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a certificarne l'effettiva sostenibilità.

## **Articolo 12**

### ***(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009)***

Il dispositivo modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che ad oggi disciplina l'applicazione dei precedenti articoli del decreto agli enti territoriali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, a cui vengono apportate le seguenti modificazioni: a) viene abrogato il comma 1, laddove era stabilita l'applicazione diretta agli enti territoriali delle disposizioni del decreto legislativo sulla trasparenza, soppresse a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 33/2013, che ha dettato la disciplina generale in materia.; b) al comma 2, il testo viene invece riformulato, ivi specificandosi che l'obbligo di adeguamento delle regioni comprende gli enti regionali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; c) il comma 3 è quindi abrogato.

**La RT** si limita a riferire che le norme non hanno impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 13**

### ***(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009)***

Il comma 1 prevede che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009, laddove si prevede il sistema di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la *performance*, il testo dell'articolo è sostituito, ivi prevedendosi che d'ora innanzi spetti al contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla *performance* ai sensi dell'articolo 40, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n.165/20011, stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare la *performance* (organizzativa e individuale) e fissare i criteri idonei a garantire che alla significativa diversificazione dei giudizi, corrisponda una effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. Per i dirigenti, viene puntualizzato che il criterio di attribuzione dei premi è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.

Il comma 2 provvede poi all'inserimento, dopo l'articolo 19, dell'articolo 19-*bis* (*Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali*), in cui si stabilisce (al comma 1) che i cittadini, anche in forma associata, partecipino al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo. Al comma 2, si prevede poi che ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere *c*) ed *e*). Al comma 3 si afferma che gli utenti interni alle amministrazioni partecipino al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione. Al comma 4 è stabilito poi che i risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione. Al comma 5 si prevede che l'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei sistemi di rilevazione, assicurando la pubblicazione dei risultati, in forma chiara e comprensibile, e tenendone conto ai fini della valutazione della *performance* organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla *performance* di cui all'articolo 14, comma 4, lettera *e*).

**La RT** assicura che le norme non hanno impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, pur considerando la neutralità del dispositivo asserita dalla RT, appare opportuno un supplemento di informazioni in merito, in particolare, all'articolo aggiuntivo 19-*bis*.

Orbene, andrebbe chiarito con quali risorse le amministrazioni svolgeranno le attività di raccolta dei dati concernenti i livelli di soddisfazione dei cittadini e degli utenti.

In proposito, va rammentato che l'attività in questione non interessa solo le Amministrazioni centrali o statali, ma anche quelle decentrate, per cui appare inevitabile il richiamo all'articolo 19, comma 1, della legge di contabilità, in cui è stabilito che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché, l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Ciò detto, a maggior ragione, allorché, come nel caso in esame, l'onere da affrontare si associa ad un adempimento corrispondente indispensabile ad assicurare l'adempimento di un obbligo di legge per l'Amministrazione.

#### **Articolo 14**

##### ***(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009)***

L'articolo modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009, concernente la disciplina vigente sul bonus annuale delle eccellenze rendendo facoltativa la sua attribuzione.

**La RT** certifica che la modifica non ha impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Articolo 15**

##### ***(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009)***

L'articolo integra l'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009, concernente le progressioni economiche, ivi prevedendo, alle lettere *a)* e *b)*, l'abrogazione del riferimento alle disposizioni (articolo 23, comma 3 e articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n.150 del 2009) che attualmente prevedono che la collocazione nella fascia di merito alta, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisca titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.

**La RT** assicura che non hanno impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Articolo 16**

##### ***(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009)***

L'articolo modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009, concernente le progressioni di carriera, ivi prevedendo, alle lettere *a)* e *b)*, l'abrogazione del riferimento alle disposizioni (articolo

23, comma 3 e articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n.150 del 2009) che attualmente prevedono che la collocazione nella fascia di merito alta, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni di carriera.

**La RT** sottolinea che la modifica non ha impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 17**

#### ***(Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009)***

L'articolo modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, laddove trovano disciplina i meccanismi di distribuzione delle risorse destinate alla remunerazione della performance presso le regioni, gli enti regionali, il Servizio sanitario nazionale e gli enti locali, adeguandoli alle modifiche disposte all'articolo 13 del provvedimento in esame, stabilendo che tali enti adeguino i propri ordinamenti ai nuovi criteri previsti per la differenziazione delle retribuzioni, abrogando le disposizioni i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 31 del decreto legislativo n.150 del 2009 che, per taluni aspetti, sino ad oggi si differenziavano rispetto alla disciplina generale prevista per le pubbliche amministrazioni statali.

**La RT** assicura che l'integrazione non ha impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, ritenuto il carattere ordinamentale della norma, nulla da osservare.

### **Articolo 18**

#### ***(Disposizioni transitorie e finali)***

Il comma 1 evidenzia che alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in carica i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione per i quali non è ancora cessato l'incarico e comunque non oltre tre anni dalla nomina.

Il comma 2 prevede che le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. È stabilito che, nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano, le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

**La RT** afferma che la disposizione, recante norme transitorie e finali, non ha impatti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, posto che ivi si dispone sulla disciplina transitoria del riordino in esame, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 19** ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

L'articolo prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** annessa allo schema, dopo aver affermato che il decreto legislativo è stato emanato sulla base del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, sottolinea sin da subito che lo stesso non introduce nuovi oneri per la finanza pubblica e che all'attuazione delle disposizioni ivi contenute le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Sull'articolo, poi, si limita a ribadire che la norma reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si provvederà con le sole risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili metodologico-contabili, corre l'obbligo di rammentare che nuove norme che si accompagnino a clausole di neutralità dovrebbero essere sempre accompagnate da RT contenenti l'illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

In proposito, va sottolineato che lo stesso legislatore, in occasione della riforma di della legge di contabilità di cui alla legge n. 163/2016, ha provveduto alla modifica della vigente norma dell'articolo 17 della stessa, volto a qualificare i requisiti di legittimità di una clausola di invarianza, aggiungendo, rispetto a quanto già stabilito in merito ai contenuti "tassativi" della RT di accompagnamento di norme associate alle suddetti clausole, anche l'obbligo di fornire elementi di valutazione circa gli effetti d'impatto a carico degli stanziamenti già previsti ai sensi della legislazione vigente. La nuova formulazione dell'articolo 17, comma *6-bis*, della legge di contabilità ha prescritto infatti che d'ora innanzi, in ogni caso, le citate clausole di neutralità finanziaria, non potranno più apporsi nel caso di spese di natura obbligatoria.

In tal senso, appare utile il parere del Governo.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2017 [Nota di lettura n. 159](#)  
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (**Atto del Governo n. 379**)
- " [Nota di lettura n. 160](#)  
Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (**Atto del Governo n. 380**)
- Feb 2017 [Nota di lettura n. 161](#)  
Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (**Atto del Governo n. 377**)
- " [Nota di lettura n. 162](#)  
**A.S. 2692:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota breve n. 21](#)  
Le previsioni economiche di inverno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 22](#)  
Il pacchetto di inverno del semestre europeo
- " [Nota di lettura n. 163](#)  
**A.S. 2705:** " Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"
- Mar 2017 [Nota di lettura n. 164](#)  
Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (**Atto del Governo n. 381**)
- " [Nota di lettura n. 165](#)  
Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (**Atto del Governo n. 383**)
- " [Nota di lettura n. 166](#)  
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (**Atto del Governo n. 384**)
- " [Elementi di documentazione n. 67](#)  
Prevenzione dell'uso del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (**Atto del Governo n. 389**)
- " [Elementi di documentazione n. 68](#)  
Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale
- " [Nota di lettura n. 167](#)  
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (**Atto del Governo n. 392**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>